

Proposta per:

REGOLAMENTO DEL SETTORE ALIMENTARE DELL'A.I.C.Q.

Titolo I

Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata

Art. 1 - Denominazione

Nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Qualità - AICQ viene costituito il Settore Alimentare.

Art. 2 - Funzionamento

Il Settore segue, oltre questo Regolamento, le norme dello Statuto e del Regolamento dell'AICQ.

Art. 3 - Sede

La Sede del Settore Alimentare è fissata in Milano, presso la AICQ Associazione Italia Centronord per la Qualità.

Art. 4 - Scopo

Il Settore si prefigge lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la qualità dei servizi, dei processi produttivi e dei prodotti nel settore Alimentare.

Si prefigge di studiare le normative ufficiali, di diffondere la loro corretta interpretazione e di suggerire coerenti metodologie applicative.

Art. 5 - Durata

La durata del Settore Alimentare è illimitata.

Titolo II
Soci del Settore

Art. 6 - Soci

Fanno parte del Settore Alimentare quei soci effettivi (individuali e collettivi) e benemeriti delle AICQ - Associazioni Territoriali che abbiano fatto richiesta alla Segreteria del Settore di cui all'art. 19. S'intende che il socio del Settore continua ad appartenere con pieno diritto alla sua Associazione Territoriale.

Art. 7 - Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea con i modi indicati all'Art. 10;
- concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all'Art. 15;
- partecipare a gruppi di lavoro, riunioni, conferenze, congressi, corsi, promossi nel quadro delle attività del Settore

Art. 8 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Regolamento.

Art. 9 - Cessazione da Socio

La qualifica di Socio del Settore può cessare:

- per dimissioni presentate alla Segreteria del Settore. In questo caso il Socio dimissionario continua a far parte della sua Associazione Territoriale;
- per cessazione da Socio della sua Associazione Territoriale (dimissioni, morosità, radiazione), secondo l'Art. 10 dello Statuto dell'Associazione Territoriale.

Titolo III
Organi e cariche del Settore

Art. 10 - Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 6. Tutti i Soci hanno diritto di voto. Ai Soci collettivi spettano tanti voti quante sono le quote collettive da loro sottoscritte presso l'AICQ - Associazione territoriale di appartenenza.

Art. 11 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza del Settore, almeno una volta all'anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 12 - Assemblea: validità e deleghe

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno metà dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci interessati, oppure rappresentati per delega da altro Socio. Un Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 13 - Assemblea: competenze

L'Assemblea, a maggioranza semplice:

- a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività del Settore;
- b) nomina i componenti del Consiglio;
- c) delibera relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese mediante referendum.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Settore o, in caso di suo impedimento, da un Vice-Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Settore.

Art. 15 - Consiglio: composizione

Il Consiglio è formato da un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea; ai quali si aggiungono gli ex-Presidenti del Settore. Il mandato del Consiglio dura tre anni.

Art. 16 - Consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato, almeno una volta all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i Consiglieri non meno di 20 giorni prima della data di riunione. Può essere convocato, in via straordinaria, ogniqualevolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 17 - Consiglio: validità e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei Consiglieri. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere, mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente. Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto ad un voto. La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Settore.

Art. 18 - Consiglio: compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi del Settore. In particolare ha il compito di:

- dare direttive per l'attività del Settore;
- eleggere nel suo seno la Presidenza;
- redigere il Regolamento del Settore da sottoporre per approvazione al Consiglio dell'AICQ;
- proporre all'approvazione del Consiglio dell'AICQ modifiche al Regolamento del Settore;
- affidare incarichi particolari a singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Settore;
- vigilare sull'osservanza del Regolamento;
- redigere e trasmettere all'AICQ, con frequenza almeno annuale, il quadro delle attività svolte e dei programmi;
- approvare la costituzione di Gruppi di lavoro proposti da un Socio o dalla Presidenza e definirne il mandato e scadenza;
- mantenere i collegamenti con l'EQOC Food Section e stimolare la cooperazione.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 19 - Presidenza

Costituiscono la Presidenza:

- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- un Segretario;

Il Presidente ha la rappresentanza del Settore ed è coadiuvato dai Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Presidente a norma dell'art. 16 dello Statuto AICQ è di diritto membro del Consiglio dell'AICQ.

Il Presidente inoltre collabora con il Vice Presidente AICQ per il coordinamento dei Comitati e dei Settori Tecnologici allo scopo di facilitare il sinergismo delle attività specialistiche nei confronti della funzione globale dell'AICQ.

Alla Presidenza spetta di convocare il Consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno e ne sia richiesto, come espresso nell'art. 16.

Il Presidente del Settore Alimentare risponde al Presidente della AICQ Italia Centronord e al Presidente dell'AICQ per gli argomenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il mandato della Presidenza dura tre anni.

Art. 20 - Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Art. 21 - Scioglimento

In conformità all'art. 27 dello Statuto AICQ, lo scioglimento del Settore è deciso dal Consiglio dell'AICQ, su proposta del Consiglio del Settore.

Il Consiglio dell'AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo scioglimento del Settore, quando la sua attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali dell'AICQ.